



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 18 del 26/06/2013

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta
- Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

- Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta
- Articolo 5 – Obblighi degli utenti
- Articolo 6 – Divieti
- Articolo 7 – Obblighi per il gestore
- Articolo 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

TITOLO III – TARIFFE ED ESENZIONI

- Articolo 9 – Tariffe
- Articolo 10 – Esenzioni
- Articolo 11 – Condizioni generali

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

- Articolo 12 – Responsabilità per danni
- Articolo 13 – Vigilanza
- Articolo 14 – Rimozione dei veicoli
- Articolo 15 – Sanzioni
- Articolo 16 – Norma di rinvio
- Articolo 17 – Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione dei parcheggi a pagamento

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 7 Luglio 2011 e disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi a pagamento non custoditi che ricadono all'interno di un piano parcheggi che sarà individuato dall'Amministrazione Comunale, gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta

1. I parcheggi soggetti alla disciplina del presente Regolamento sono quei parcheggi con sosta ad orario soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale secondo le prescrizioni dell'art. 7, comma 1, lett. F) e comma 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.
3. La disciplina della sosta avviene a mezzo ordinanza dirigenziale che conterrà tutte le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di vigenza dell'ordinanza stessa.
4. Il servizio deve essere svolto secondo gli orari e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:
 - a. a seguito di pagamento di una tariffa oraria;
 - b. a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e del presente regolamento.
2. La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di deposito e custodia.
3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dall'apposita segnaletica verticale.
4. L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà oggetto di sanzione pecuniaria, ai sensi del c.d.s., qualora il mezzo sia disposto in modo non consono.

TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative:
 - a. Classifica e) - ciclomotori delle seguenti categorie:
 - Quadricicli leggeri di cui al D.M. 31.01.2003;
 - b. Classifica f) - motoveicoli delle seguenti categorie:
 - Categoria L1e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria L2e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria L3e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria L4e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria L5e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;

- Categoria L6e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
- Categoria L7e, definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
- c. Classifica g) - autoveicoli delle seguenti categorie:
 - Categoria M1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria M2 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada;
 - Categoria N1 definita dall'art. 47 co. 2 del Codice della Strada.

Articolo 5 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti a:
 - a. eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
 - b. parcheggiare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;
 - c. lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
 - d. comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
 - e. rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta.

Articolo 6 – Divieti

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada:
 - a. parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
 - b. sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
 - c. ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
 - d. sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
 - e. effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
 - f. portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
 - g. effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - h. scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;
 - i. fumare o accendere fuochi negli ambienti dove è espressamente segnalato;
 - j. produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
 - k. allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori;
 - l. campeggiare nel parcheggio.

Articolo 7 – Obblighi per il gestore

1. Il Gestore è tenuto a:
 - a. mantenere a propria cura e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, nonché degli impianti, compresi i dispositivi di sicurezza, di segnaletica, di controllo e di esazione delle tariffe;
 - b. curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
 - c. provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
 - d. provvedere alla esazione delle tariffe;
 - e. provvedere alla pubblicizzazione del servizio.
2. Dette prestazioni possono essere curate direttamente dal Comune o tramite ditte esterne affidatarie di parte o della totalità dei servizi collegati.

Articolo 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre

autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti.

TITOLO III – TARIFFE ED ESENZIONI

Articolo 9 – Tariffe

1. Le tariffe sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.
2. La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero dall'esposizione di tessera "Gratta e Sosta".

Articolo 10 – Esenzioni

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:
 - a. Veicoli al servizio di persone diversamente abili provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi);
 - b. Forze dell'ordine in servizio;
 - c. Vigili del fuoco in servizio;
 - d. Mezzi di soccorso in servizio;
 - e. Forze Armate;
 - f. Pubbliche Amministrazioni in servizio;
 - g. mezzi del Comune di Altavilla Milicia in servizio.
 - h. Medici con contrassegno in servizio;
 - i. g) Enti erogatori di servizi (ENEL, TELECOM, GAS, IDRICO) in servizio.
2. I veicoli dei sopracitati enti e organismi dovranno sostare esponendo contrassegno di riconoscimento sul parabrezza.
3. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 11 – Condizioni generali

1. Con il pagamento del ticket e/o a seguito con l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, sarà affissa all'entrata dei parcheggi.
2. In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore.
2. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.
3. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.

4. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 – Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.
2. L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni materia di sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

Articolo 14 – Rimozione dei veicoli

1. Il Comune, ovvero il Gestore per mezzo delle forze di polizia, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.
2. Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Per le violazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ed in caso di omesso o parziale pagamento, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada o da altre leggi e/o Regolamenti vigenti.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) ed alle disposizioni e regolamenti allo stesso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi in materia già adottati non incompatibili con il presente regolamento.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione